

DEFINIZIONI DELLE SOLUZIONI ALLOGGIATIVE PER PERSONE DISABILI GRAVI

AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 23 NOVEMBRE 2016 "FONDO PER ASSISTENZA A PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE" *DOPO DI NOI*

GRUPPO APPARTAMENTO: residenzialità/appartamento in cui convivono **da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili. Nella capacità ricettiva di massimo 5 p.l. sono inclusi massimo 2 posti per sollievo/emergenza.**

Rientrano in questa tipologia:

- **Comunità alloggio sociali per disabili**, accreditate, con una capacità ricettiva di massimo 5 posti. I servizi alberghieri ed assistenziali sono assicurati dall'Ente gestore della Comunità
- **Gruppo appartamento** (o altra formula residenziale simile), in cui convivono fino a 5 persone disabili, gestito da Ente pubblico o privato che assicura i servizi alberghieri ed assistenziali
- **Gruppo appartamento** (o altra formula residenziale simile), in cui convivono in autogestione fino a 5 persone disabili, che si assumono in proprio l'onere dei costi relativi sia all'immobile sia ai servizi di supporto (assistenziali e alberghieri)

HOUSING - COHOUSING: in ogni unità abitativa vive **1 persona disabile o, coerentemente con le dimensioni dell'unità abitativa, più disabili, in ogni caso non più di 5. Nella capacità ricettiva di massimo 5 p.l. sono inclusi massimo 2 posti per sollievo/emergenza.**

Con **HOUSING sociale** sono definiti gli alloggi con forte connotazione sociale, per coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato (per ragioni economiche o per assenza di un'offerta adeguata), cercando di rafforzare la loro condizione. A tal fine sono messe in campo una serie di attività finalizzate a fornire alloggi adeguati a famiglie/persone in difficoltà (anche disabili), i cui prezzi risultano inferiori a quelli di mercato: ad es. Alloggi in affitto a canone calmierato (moderato, convenzionato, agevolato, ecc.), Acquisto di alloggi a prezzo convenzionato (edilizia convenzionata), Affitto con possibilità di acquisto. E' evidente la funzione di interesse generale di questi "alloggi sociali" di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato (Decreto ministeriale del 22 aprile 2008, art 1 definizione di alloggio sociale).

COHOUSING nella sua accezione originaria fa riferimento a insediamenti abitativi composti da abitazioni private corredate da spazi destinati all'uso comune e alla condivisione tra i diversi residenti (*cohabiters*). Tra i servizi di uso comune vi possono essere ampie cucine, locali lavanderia, spazi per gli ospiti, laboratori per il fai da te, spazi gioco per i bambini, palestra, piscina, internet-café, biblioteca, car sharing e altro. I residenti convivono come una comunità di vicinato (*vicinato elettiv/solidale*) e gestiscono gli spazi comuni in modo collettivo ottenendo in questo modo risparmi economici e benefici di natura ecologica e sociale: il mutuo aiuto tra vicini di casa, la condivisione di spazi e attività promuovono uno stile di vita più umano e sostenibile. Questa formula residenziale è presente in molte esperienze di soluzioni abitative a forte caratterizzazione sociale e solidale nelle quali la persona disabile e gli altri co-residenti dispongono di un nucleo abitativo (minialloggio, appartamento) indipendente, ancorché inserito in un contesto nel quale i co-residenti – di norma persone fragili e/o vulnerabili non necessariamente disabili (es. giovani coppie, anziani, studenti, ecc) - condividono servizi di carattere generale e attività attraverso il principio della "reciproca mutualità", in ottica di *vicinato solidale*.

Di norma gli appartamenti sono concessi in locazione o altra forma contrattuale da parte dell'Ente (pubblico o privato no profit) proprietario delle residenze e la loro concessione alla persona implica la sottoscrizione di un regolamento nel quale sono identificati gli elementi relativi alla condivisione degli spazi comuni e della reciproca mutualità. E' possibile che il gestore assicuri alla persona disabile oltre all'alloggio anche servizi di natura alberghiera e/o di natura assistenziale e/o di natura educativo/animativa (anche attraverso l'impiego di residenti, cui viene assicurata una specifica remunerazione da parte del gestore stesso) diversi da quelli sopra definiti come servizi di "reciproca mutualità" – vicinato solidale -.